



Cremona *addi* 14/11/2013

Questura di CREMONA

Div. GAB *Categ. F.1/2013*

Richiesta di nota n. 1

OGGETTO: Decreto Legislativo 29 settembre 2013 nr.121, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 nr.204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e detenzione di armi.

AL SIG. DIRIGENTE LA DIVISIONE DI
POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE = SEDE=

AL SIG. DIRIGENTE IL COMMISSARIATO DI P.S. =CREMA=

AI SIGG. COMANDANTI
COMPAGNIE CARABINIERI DI = CREMONA =
= CREMA =
= CASALMAGGIORE =

e, per conoscenza

AL SIG. PREFETTO DI = CREMONA=
AL SIG. COMANDANTE PROV. LE CARABINIERI DI = CREMONA =

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcune modifiche normative al Testo Unico delle Leggi di P.S. introdotte dal Decreto Legislativo 29 settembre 2013 nr. 121, entrato in vigore il 5 novembre u.s., ed in particolare:

- all'art. 39 TULPS è aggiunto il seguente comma: "nei casi d'urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma (armi e munizioni), dandone immediata comunicazione al Prefetto". Tale disposizione fornisce, pertanto, opportuno sostegno giuridico al ritiro cautelare delle armi che si rende necessario adottare, con carattere d'urgenza, al fine di scongiurare eventuali abusi da parte del titolare che non dia piena affidabilità in relazione al loro possesso;
- all'art. 38 TULPS è introdotta la seguente disposizione: "chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all'art.35 comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il Prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'art. 39".

Tale disposizione, innovativa e di rilevante impatto nell'ottica delle esigenze di sicurezza pubblica, prevede la verifica periodica, ogni sei anni, della permanenza dei requisiti psico-fisici in capo ai detentori (se questi non siano in possesso di una licenza di porto d'armi in corso di validità), mediante la certificazione medica di cui all'art. 35, comma 7, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Pertanto, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data del 05 novembre 2013, anche i meri detentori di armi sono obbligati a presentare il certificato medico.

La mancata presentazione del certificato, che viene rilasciato dalle Autorità Sanitarie Pubbliche, autorizza il Prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S.

Premesso quanto sopra, si prega le SS.LL. di voler contribuire a diffondere il contenuto del citato atto normativo.

I Sigg. Comandanti delle Compagnie Carabinieri in indirizzo sono pregati di voler dare notizia di quanto sopra ai Sigg. Comandanti le Stazioni nell'ambito delle rispettive giurisdizioni territoriali.

IL QUESTORE

(Rossetto)



17